

LEGGE DI BILANCIO 2025

(L. 207 DEL 30.12.2024)

MISURE FISCALI E AGEVOLATIVE

AUTO IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI

ART. 1, C. 48

Per le autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo e autocaravan (art. 54, c. 1, lett. a), e) e m) D.Lgs. 285/1992), i motocicli e i ciclomotori di **nuova immatricolazione**, concessi in uso promiscuo con contratti **stipulati a decorrere dal 1.01.2025**, si assume il **50%** dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Acì elabora entro il 30.11 di ciascun anno e comunica al ministero dell'Economia, il quale provvede alla pubblicazione entro il 31.12 ([vedi in proposito la nostra news dedicata](#)), con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.

La predetta percentuale è **ridotta al 10% per i veicoli a batteria** a trazione esclusivamente elettrica e al **20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in**.